

**COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

N. 11 DEL 21-02-2019

**Oggetto:
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA I.U.C. (IMPOSTA UNICA
MUNICIPALE) - MODIFICAZIONE.**

L'anno Duemiladiciannove il giorno Ventuno del mese di Febbraio alle ore 15:30, nella Sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in prima convocazione.

Presidenza: PEZZANESI FAUSTO nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Segretario verbalizzante: il Segretario Generale Dr. PAOLO CRISTIANO

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica risultano presenti ed assenti i Consiglieri:

PEZZANESI GIUSEPPE	
CESELLI CARMELO	ASSENTE
CICCONETTI MARTINA	ASSENTE
CORVATTA GIANNI	
CROCENZI ANDREA	
DIGNANI SONIA	
MANCINI MIRCO	
MERCORELLI GIAMMARIO	ASSENTE
PEZZANESI FAUSTO	
PRIORETTI MONIA	
PRUGNI BRUNO	ASSENTE
QUERCETTI ANNA	ASSENTE
SALVATORI STEFANO	ASSENTE
SCORCELLA LUCA	
SERRAGGIOTTO IVANO	
TATO' SILVIA	
TROMBETTA ANTONIO	

ASSEGNATI N. 17 IN CARICA N. 17 PRESENTI 11

Scrutatori nominati dal Presidente sono i Consiglieri:

CORVATTA GIANNI
PRIORETTI MONIA
DIGNANI SONIA

Risultano presenti inoltre gli Assessori Luconi e Colosi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25/04/2014 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della I.U.C.(Imposta Unica Comunale), successivamente modificato con deliberazione Consiliare n. 36 del 24/07/2014 e con deliberazione Consiliare n.45 del 30/07/2015;

CHE nei termini di legge il regolamento è stato pubblicato nel sito del Ministero dell'Economia e Finanze per darne efficacia e consentire il versamento delle sue componenti di imposta , per IMU e TASI,entro i termini del 16 giugno;

CHE è necessario apportare alcune modifiche per chiarire il metodo di calcolo per la riduzione del tributo in caso di autosmaltimento da parte del produttore di rifiuti assimilabili , in fase di applicazione , ha manifestato una difficoltà interpretativa e che necessita di una riformulazione ed altre modifiche per dare riscontro al mutato quadro normativo;

RICHIAMATA la Legge n.147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) con cui è stata istituita la nuova IUC;

VISTE le modifiche ad essa apportate con la Legge n.68 del 02/05/2014 in conversione del D.L.n.16/2014;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO che il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione 2019 e del pluriennale 2019-2021 è stato differito al 28/02/2018;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento integrato dalla modifiche necessarie evidenziate predisposto dal competente ufficio comunale allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2019, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalle competenti Commissioni Consiliari riunitesi in seduta congiunta in data 18.02.2019;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile di P.O. del Servizio Economico – Finanziario Dott. Paolo Bini;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria in data 29.01.2019;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

UDITO il dibattito svolto sull'argomento;

RITENUTO opportuno apportare le modifiche all'art.22 al Regolamento per l'applicazione della IUC approvato con deliberazione consiliare n. 23 e n. 36 del 2014;

Con votazione resa per alzata di mano che da' il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri presenti	n. 12 (essendo entrati Ceselli e Salvatori ed uscito Mancini)
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. 1 (Corvatta)

DELIBERA

1) di apportare le seguenti modifiche al regolamento per la disciplina della IUC approvato con le

delibere di Consiglio Comunale n. 23 del 25.04.2014 e n. 36 del 24.07.2014 e con deliberazione Consiliare n.45 del 30/07/2015:

All'articolo 20 comma 5 aggiungere la parte

*Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenza o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centro socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.”

Ed eliminare:

Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 16, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

All'art.22 comma 1 eliminare: Per le attività non domestiche ad uso stagionale cat. 4-5-7-8-22-23-24 riduzione del 30%;

All'art.22 comma 7 eliminare: “riciclo e”

All'art.22 comma 8 sostituire riciclo con la parola recupero.

All'art.22 comma 8 aggiungere :

* Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 23 aprile 2006, n. 152, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. La quantità complessiva dei rifiuti prodotti per il calcolo dell'incentivo viene determinata dal risultato della moltiplicazione tra la superficie dell'attività assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa della categoria di attività corrispondente (coefficiente Kd), indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe del tributo

La riduzione fruibile si calcola in base al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari- avviata al recupero e la quantità di rifiuti attribuibili all'utenza sulla base del coefficiente Kd massimo di cui alla 4°, allegato, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La riduzione è pari al 36%

All'art.22 comma 8 eliminare :

9. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, viene riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente a consuntivo, pena l'esclusione della medesima, entro la data del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato avviato il procedimento di riciclo dei rifiuti ed ha effetto per l'anno di competenza attraverso il

riconoscimento dell'importo non dovuto sul prelievo dell'anno successivo.

Unitamente alla domanda di riduzione il contribuente deve presentare la certificazione che comprovi l'avvenuto avvio al riciclo dei rifiuti prodotti, con particolare riferimento alla tipologia ed alla quantità avviata espressa in kg.

La documentazione presentata viene trasmessa alla U.O. Ambiente che esprime parere in merito alla procedura avviata ed alla quantità di rifiuti riciclati per tipologia.

La riduzione viene riconosciuta come percentuale di abbattimento della parte variabile determinata come proporzione tra i rifiuti potenzialmente producibile dall'utenza espressa dal coefficiente di produttività Kd indicati dal DPR 158/99, preso in considerazione per il calcolo della tariffe, e la quantità effettiva di rifiuti avviati al riciclo.

All'art.22 comma 8 aggiungere :

* L'agevolazione indicata nei commi precedenti verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo mediante rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

All'art.23 eliminare il il comma 2 : Per le utenze non comprese nell'elenco di cui al comma 1, che hanno diritto all'agevolazione per la produzione di rifiuti speciali non assimilati, si applica il criterio dell'analogia per attività di produzione svolta. Se il caso specifico non è riconducibile a nessuna delle categorie previste, per le utenze con diritto alla riduzione per smaltimento autonomo dei rifiuti non assimilati per quantità si applica una riduzione del 10%

All'art.23 dopo il comma 5 aggiungere:

*In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 649, della L. 27/12/2013, n. 147, non sono soggette al tributo le aree produttive di attività industriali o artigianali produttive di beni specifici in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, così come definiti in base ai criteri contenuti nel vigente regolamento di gestione dei rifiuti. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano, ai fini dell'individuazione delle superfici produttive di rifiuti non assimilati, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito e lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano assoggettati al tributo quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo svolto dalla medesima attività che non comporti la produzione di rifiuti non assimilati. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati derivanti dalle aree produttive o dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, come sopra definiti, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori, con divieto di conferimento al servizio pubblico.

*In applicazione del precedente comma, ove l'area produttiva sia interamente detassabile in quanto nella stessa si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani, analoga detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo svolto nella medesima, come definiti in precedenza.

*Laddove, invece, nell'area produttiva si verifichi contemporaneamente la produzione di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti assimilati agli urbani:

a) nell'ipotesi in cui sia possibile delimitare le superfici in cui si verifica la produzione di rifiuti speciali non assimilati, l'area produttiva non è soggetta alla tassazione per la relativa porzione, fermo restando l'assoggettamento al tributo della restante parte dei locali o aree ove avviene la produzione di rifiuti assimilati agli urbani. Il magazzino funzionalmente ed esclusivamente collegato al processo produttivo non è soggetto al prelievo per una quota della sua superficie pari alla percentuale della superficie detassabile dell'area produttiva;

b) nell'ipotesi in cui sia obiettivamente difficoltoso delimitare le superfici ove i rifiuti speciali non assimilati agli urbani si formano, si applicano all'intera superficie su cui l'attività viene svolta e quindi anche ai magazzini le percentuali di riduzione previste nel primo comma.

All'articolo 27 comma 1 la data di versamento della prima rata è sostituita da 31 luglio a 30 aprile e la data della seconda rata è sostituita da 30 settembre a 30 giugno.

All'art. 38 comma 1 eliminare:

e) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti all'A.I.R.E.), a condizione che non risulti locata (Legge 75/1993).

All'art. 38 comma 1 inserire:

e) per gli iscritti AIRE si fa riferimento al dettato normativo della Legge 23.05.2014 n° 80

2) di approvare pertanto il nuovo Regolamento per la disciplina della IUC nel testo qui allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che comprende la modifica di cui al punto precedente;

3) di dare atto che il regolamento con le modifiche approvate con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2019.

4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le previsioni di cui alla legge n.147 del 27/12/2013 e successive modifiche.

5) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze.

Inoltre,

Vista l'urgenza di applicare le modifiche al vigente regolamento,

con separata votazione resa per alzata di mano che da il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri presenti	n. 12
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. 1 (Corvatta)

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a termini dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI TOLENTINO

PROVINCIA DI MACERATA

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

Indice

TITOLO 1 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- Art. 1 - Presupposto e finalità
- Art. 2 - Soggetti passivi
- Art. 3 - Immobili soggetti al tributo
- Art. 4 - Periodi di applicazione del tributo
- Art. 5 - Determinazione della base imponibile
- Art. 6 - Aliquote del tributo
- Art. 7 - Detrazioni
- Art. 8 - Servizi indivisibili e relativi costi
- Art. 9 - Versamento del tributo
- Art. 10 - Importi minimi

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELLA TARIFFA (TARI)

- Art 11 - Istituzione della tassa
- Art.12 - Ambito e scopo del Regolamento
- Art.13 - Piano finanziario e determinazione delle tariffe

- Art.14 - Principi di determinazione della tariffa
- Art.15 - Presupposto della tassa
- Art.16 - Esclusione della tassa
- Art.17 - Soggetto attivo
- Art 18 - Base imponibile
- Art.19 - Commisurazione della tariffa
- Art.20 - Classificazione dei locali e delle aree scoperte
- Art.21 - Disciplina delle riduzioni tariffarie
- Art.22 - Riduzioni ed esenzioni
- Art.23 - Riduzione per la produzione di rifiuti speciali non assimilati
- Art.24 - Finanziamento riduzioni, esenzioni e agevolazioni
- Art.25 – Tributo provinciale
- Art.26 - Decorrenza e cessazione della tassa
- Art.27 - Versamento
- Art.28 - Potere dei comuni
- Art.29 - Sanzioni
- Art.30 - Tassa giornaliera di smaltimento

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU)

- Art.31 - Finalità
- Art.32 - Presupposto dell’imposta
- Art.33 - Esenzioni
- Art.34 - Determinazione delle aliquote
- Art.35 - Base imponibile
- Art.36 - Soggetti passivi
- Art.37 - Definizione di fabbricato
- Art.38 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenza
- Art.39 - Definizione di area fabbricabile
- Art.40 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili
- Art.41 - Definizione di terreno agricolo

Art.42 - Conduzione diretta

TITOLO 4 – DISPOSIZIONI COMUNI

Art.43.-.Dichiarazione

Art.44 - Dichiarazione TARI

Art.45.-.Rimborsi e compensazione

Art.46.-.Funzionario responsabile

Art.47.-.Verifiche ed accertamenti

Art.48.-.Sanzioni ed interessi

Art.49.-.Accertamento con adesione

Art.50.-.Riscossione coattiva

Art.51.-.Importi minimi

Art.52.-.Trattamento dei dati personali

Art.53.-.Norma di rinvio

Art.54.-.Entrata in vigore e norme finali

TITOLO 1 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART.1) PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 8 del presente regolamento.

ART.2) SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10% mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART.3) IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.
6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16 convertito in Legge n. 68 del 02/05/2014.

ART.4) PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal mese in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al mese di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in mesi ove per frazioni di mese si considera intero il mese per il quale il possesso sia avvenuto per almeno 15 giorni.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal mese in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART.5) DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

ART.6) ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 57 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART.7) DETRAZIONI

1. La deliberazione annuale del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art.6, può prevedere apposite detrazioni d'imposta

ART.8) SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - a. Servizio di polizia locale;

- b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
- c. Servizio di illuminazione pubblica;
- d. Servizi di gestione e manutenzione del patrimonio;
- e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
- f. Servizi sociali ed assistenziali

2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio le seguenti voci di costo:

-Personale

-Acquisti di beni e servizi;

-Prestazioni di servizi;

-Trasferimenti;

- Imposte e tasse;

- Interessi passivi.

3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.

ART.9) VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TASI è versata dal contribuente in autoliquidazione direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24)

2. Il pagamento del tributo avviene in 2 rate con scadenza nei mesi di Giugno e Dicembre. Le rate scadono il giorno 16 di ogni mese. *La prima rata è calcolata sulla base dell'importo dovuto per il primo semestre, applicando le aliquote o la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente o, in mancanza, l'aliquota di base. La seconda rata è versata a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, impiegando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno di competenza.* E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART.10) IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad €12,00.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DEL TARIFFA RIFIUTI (TARI)

ART. 11) ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presente Regolamento istituisce con decorrenza 1° gennaio 2014 il tributo comunale sui rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa come determinata dalla Legge 27/12/2013 n.147.

ART.12) AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento, ai sensi del comma 22 art. 14 D.L. 201/2011, disciplina i criteri di applicazione del tributo annuale e giornaliero, con particolare riferimento a:
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

ART. 13) PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Annualmente il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso approvato dallo stesso consiglio comunale.
2. Il soggetto gestore del servizio consegna tutte le informazioni necessarie alla predisposizione degli atti di pianificazione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di applicazione delle tariffe.
3. Il Piano finanziario viene determinato in relazione ai principi espressi nel D.P.R. 158/99

ART. 14) PRINCIPI DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.



1. La tariffa e' commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 158/99.
2. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

ART. 15) PRESUPPOSTO DELLA TASSA.

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, nonché alla presentazione della relativa dichiarazione, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 16) ESCLUSIONE DELLA TASSA.

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. A tal fine il contribuente dichiara nella denuncia originaria o di variazione gli specifici elementi di esclusione, riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Sono da ritenersi in condizioni di non imponibilità ai fini del tributo:
 - a) Le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, come cabine elettriche, vani ascensori, nonché le celle frigorifere, i locali di essiccazione e stagionatura, i silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;



- b) I sottotetti qualora non utilizzati. Il sottotetto è da considerare utilizzabile quando l'altezza interna misurata dal pavimento alla cima di colmo o comunque sul punto più alto dell'introdosso del solaio, è superiore a ml. 1.80 e quando sia collegato strutturalmente ai locali tassabili;
 - c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali (non sono considerate ai fini della tassazione impianti sportivi le sale da ballo e le palestre attrezzate);
 - d) le unità immobiliari abitative inagibili o inutilizzabili, ovvero prive di almeno due delle seguenti utenze: gas, acqua, luce;
 - e) Ogni altro locale o area scoperta che natura e destinazione non è suscettibile di produrre rifiuti urbani o assimilati.
 - f) Le logge e i porticati, destinati a civile abitazione, aperti su tre lati.
2. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene, inoltre conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e nei modi indicati nel successivo art. 23.

ART. 17) SOGGETTO ATTIVO.

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, con sistema di proporzionalità, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

ART. 18) BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-*bis* art. 14 D.L. 201/2011, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU/TARES.
3. Solo ai fini accertativi, e nella fase transitoria, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

ART. 19) COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ART. 20) CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE

1. Agli effetti dell'applicazione del tributo, i locali e le aree scoperte sono classificati in utenze domestiche e non domestiche, come di seguito meglio specificato:

Utenze domestiche

Cat.	Descrizione
1	Utenze domestiche composte da una sola persona
2	Utenze domestiche composte da due persone
3	Utenze domestiche composte da tre persone
4	Utenze domestiche composte da quattro persone
5	Utenze domestiche composte da cinque persone
6	Utenze domestiche composte da sei o più persone

Utenze non domestiche

Cat	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi e teatri
3	autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4	campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
5	stabilimenti balneari
6	esposizioni ed autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case di cura e riposo
10	Ospedali



- 11 uffici,agenzie,studi professionali
- 12 banche ed istituti di credito
- 13 negozi di abbigliamento,calzature,librerie, cartolerie e beni durevoli
- 14 edicola,farmacia,tabaccherie
- 15 negozi particolari: filatelia tende e tessuti , tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 banchi di mercato beni durevoli
- 17 attività artigianali:parrucchieri,barbieri ed estetica
- 18 attività artigianali:falegnami,idraulici fabbri ed elettricisti
- 19 carrozzeria, autofficine elettrauto
- 20 attività industriali con capannone di produzione
- 21 attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub
- 23 mense,birrerie amburgherie
- 24 bar,caffè,pasticceria
- 25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 ortofrutta,pescheria,fiori e piante, pizza a taglio
- 28 ipermercati di generi misti
- 29 banchi mercato generi alimentari
- 30 discoteche, night club

2. I locali e le aree pertinenziali o complementari delle utenze domestiche vengono incluse nella determinazione della parte fissa della tariffa rapportata ai metri quadrati.
3. Ai fini dell'individuazione della categoria si ha riguardo al principale uso a cui sono adibite le aree e i locali, considerando irrilevanti le eventuali ripartizioni interne del singolo complesso.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

5. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.

**Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti.*

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenza o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centro socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

~~*Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 16, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.*~~

Le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari anagraficamente residenti, la categoria di appartenenza viene determinata in relazioni alla loro potenzialità a produrre rifiuti pari ad un nucleo familiare composto da due persone

ART.21) DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per le utenze domestiche.
2. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, per i titolari di utenze non domestiche è previsto un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

ART. 22) RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il regolamento comunale riconosce l'applicazione delle seguenti riduzioni:
 - a) Utenze domestiche:
 - Per le abitazioni principali occupate da pensionati di età non inferiore a 60 anni, con nucleo familiare composto da una sola persona con reddito complessivo lordo non superiore alla pensione minima Inps, possessore o proprietario del solo immobile adibito a propria abitazione e sue dirette pertinenze, è prevista una riduzione del 70%;



- □□□□□ Per le abitazioni principali occupate da almeno un pensionato di età non inferiore ai 60 anni, con nucleo familiare composto di due persone con reddito lordo non superiore al doppio della pensione minima Inps, possessori o proprietari del solo immobile adibito a propria abitazione e sue dirette pertinenze, è prevista una riduzione del 50%;
- □□□□□ Per le abitazioni principali occupate da pensionati di età non inferiore ai 60 anni, con nucleo familiare composto da una sola persona con reddito complessivo lordo non superiore al doppio della pensione minima Inps, possessore o proprietario del solo immobile adibito a propria abitazione e sue dirette pertinenze è prevista una riduzione del 30%.
- □□□□□ Per abitazione con presenza nel nucleo familiare residente, di un disabile con invalidità non inferiore al 75% risultante da certificazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche a condizione che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare sia non superiore ai seguenti limiti suddivisi per numero componenti nucleo familiare:

Numero componenti	Reddito
1	€ 9.000,00
2	€ 12.000,00
3	€ 15.000,00
4	€ 18.000,00
Oltre i 4	€ 21.000,00

ed i cui componenti del nucleo familiare non siano proprietari di altro immobile oltre quello adibito a propria abitazione e sue dirette pertinenze, è prevista la riduzione di 1/3 della tariffa.

b)

- - occupanti e detentori degli insediamenti situati nelle zone rurali attualmente servite “in regime di porta a porta” e rientranti in passato in agevolazione per distanza dal cassonetto; riduzione del 20%;
 - - “occupanti e detentori degli insediamenti situati in zone rurali attualmente servite in regime di porta a porta con distanza dal punto di conferimento superiore a un chilometro (1 km) riduzione del 40%;
- per i contribuenti residenti nel raggio di un chilometro (1 km) dalla discarica in Località Collina e dall’impianto del Cosmari in località piane del Chienti riduzione del 40%;
- ~~— Per le attività non domestiche ad uso stagionale cat. 4-5-7-8-22-23-24 riduzione del 30%;~~



2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
4. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro la data del 30 novembre ed ha effetto per l'anno successivo a quello di presentazione. Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di iscrizione e riconosciuta con effetto immediato.
5. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata.
6. Le riduzioni non possono essere cumulate tra loro.
7. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al **riciclo** e recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
8. Per **recupero riciclo** si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u) e lette t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il trattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. Per "recupero" si intende ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

** Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche*

sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 23 aprile 2006, n. 152, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. La quantità complessiva dei rifiuti prodotti per il calcolo dell'incentivo viene determinata dal risultato della moltiplicazione tra la superficie dell'attività assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa della categoria di attività corrispondente (coefficiente Kd), indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe del tributo

La riduzione fruibile si calcola in base al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari- avviata al recupero e la quantità di rifiuti attribuibili all’utenza sulla base del coefficiente Kd massimo di cui alla 4°, allegato, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La riduzione è pari al 36%

~~9. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, viene riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.~~

~~La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente a consuntivo, pena l’esclusione della medesima, entro la data del 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato avviato il procedimento di riciclo dei rifiuti ed ha effetto per l’anno di competenza attraverso il riconoscimento dell’importo non dovuto sul prelievo dell’anno successivo.~~

~~Unitamente alla domanda di riduzione il contribuente deve presentare la certificazione che comprovi l’avvenuto avvio al riciclo dei rifiuti prodotti, con particolare riferimento alla tipologia ed alla quantità avviata espressa in kg.~~

~~La documentazione presentata viene trasmessa alla U.O. Ambiente che esprime parere in merito alla procedura avviata ed alla quantità di rifiuti riciclati per tipologia.~~

~~La riduzione viene riconosciuta come percentuale di abbattimento della parte variabile determinata come proporzione tra i rifiuti potenzialmente producibile dall’utenza espressa dal coefficiente di produttività Kd indicati dal DPR 158/99, preso in considerazione per il calcolo della tariffe, e la quantità effettiva di rifiuti avviati al riciclo.~~

** L’agevolazione indicata nei commi precedenti verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo mediante rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.*

La richiesta di riduzione ha effetto solo per l’anno solare di riferimento.

ART. 23) RIDUZIONE PER LA PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Nell’obiettivo difficoltà di poter delimitare le superfici di produzione dei rifiuti speciali non assimilati, rispetto agli urbani, vengono individuate le seguenti percentuali di riduzione da applicare all’intera superficie su cui l’attività viene svolta:

Cat.	Descrizione	Perc. riduzione
20	Attività industriali con capannone di produzione	36%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	36%



19	Carrozzerie	30%
19	Autofficine in genere ed elettrauto	25%
4	Distributori di carburante	25%
18	Attività artigianali tipo bottega	20%
11	Studio medico, odontotecnici, dentisti, veterinari	20%
25	Supermercati	10%
28	Ipermercati generi misti	20%

2. ~~Per le utenze non comprese nell'elenco di cui al comma 1, che hanno diritto all'agevolazione per la produzione di rifiuti speciali non assimilati, si applica il criterio dell'analogia per attività di produzione svolta. Se il caso specifico non è riconducibile a nessuna delle categorie previste, per le utenze con diritto alla riduzione per smaltimento autonomo dei rifiuti non assimilati per quantità si applica una riduzione del 10%~~

3. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro la data del 30 novembre ed ha effetto per l'anno successivo a quello di presentazione. Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di iscrizione e riconosciuta con effetto immediato.
4. Entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno solare, il contribuente deve presentare al comune la prova dell'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata.
6. **In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 649, della L. 27/12/2013, n. 147, non sono soggette al tributo le aree produttive di attività industriali o artigianali produttive di beni specifici in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, così come definiti in base ai criteri contenuti nel vigente regolamento di gestione dei rifiuti. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano, ai fini dell'individuazione delle superfici produttive di rifiuti non assimilati, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito e lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano assoggettati al tributo quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo svolto dalla medesima attività che non comporti la produzione di rifiuti non assimilati. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati derivanti dalle aree produttive o dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo*



produttivo, come sopra definiti, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori, con divieto di conferimento al servizio pubblico.

****In applicazione del precedente comma, ove l'area produttiva sia interamente detassabile in quanto nella stessa si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani, analoga detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo svolto nella medesima, come definiti in precedenza.***

****Laddove, invece, nell'area produttiva si verifichi contemporaneamente la produzione di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti assimilati agli urbani:***

a) nell'ipotesi in cui sia possibile delimitare le superfici in cui si verifica la produzione di rifiuti speciali non assimilati, l'area produttiva non è soggetta alla tassazione per la relativa porzione, fermo restando l'assoggettamento al tributo della restante parte dei locali o aree ove avviene la produzione di rifiuti assimilati agli urbani. Il magazzino funzionalmente ed esclusivamente collegato al processo produttivo non è soggetto al prelievo per una quota della sua superficie pari alla percentuale della superficie detassabile dell'area produttiva;

b) nell'ipotesi in cui sia obiettivamente difficoltoso delimitare le superfici ove i rifiuti speciali non assimilati agli urbani si formano, si applicano all'intera superficie su cui l'attività viene svolta e quindi anche ai magazzini le percentuali di riduzione previste nel primo comma.

ART. 24) FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART.25) TRIBUTO PROVINCIALE

1 -E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

2- Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 26) DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA TASSA



1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto l'utilizzo dell'immobile; a tal fine il mese durante il quale l'utilizzo si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

ART. 27) VERSAMENTO

1. Il versamento del tributo per l'anno di riferimento è effettuato, in tre rate, come di seguito meglio specificato:

1° rata	30 aprile
2° rata	30 giugno
3° rata	30 novembre

2. Il versamento può avvenire anche in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il versamento deve essere effettuato mediante modello unificato F24 o bollettino di conto corrente compatibile.
4. Il versamento non deve essere eseguito quando il tributo annuale totale per tutti gli immobili occupati o detenuti, risulti inferiore a euro 12,00.
5. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Il mancato versamento delle somme entro i termini previsti comporta l'applicazione della sanzione del 30% per omesso, parziale o tardivo versamento. Il contribuente può altresì ravvedersi autonomamente attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/97.

ART. 28) POTERE DEI COMUNI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

ART. 29) SANZIONI



1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

ART.30) TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Il Comune istituisce una tariffa giornaliera di smaltimento applicata agli utenti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubblici. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare.
- 2 La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100 per cento.
- 3 La denuncia per l'uso temporaneo si intende assolta contestualmente al pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ad aree pubbliche (TOSAP) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU)

ART 31) FINALITÀ

1 - Il presente Regolamento è adottato, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dal D. Lgs. 15.09.1997 n.446, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta Municipale propria, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n.23 e dell'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n.201, convertito nella Legge 22.12.2011 n. 214, ed ha lo scopo di:

- a - disciplinare l'applicazione dell'imposta;
- b - semplificare gli adempimenti in capo ai cittadini;
- c - potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;
- d - indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

2 - Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti all'Imposta Municipale propria.

ART. 32) PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. - L'imposta municipale propria (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale.

2. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.

ART. 33) ESENZIONI

1 - Sono esenti dall'imposta, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c - i fabbricati con destinazione ad usi culturali, quando al possessore non derivi alcun reddito, di cui all'art. 5 bis D.P.R. 26 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;

d - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;

e - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11-2-1929 e reso esecutivo con Legge 27 marzo 1929, n. 810;

f - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g - gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive, di ricerca scientifica nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a, della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

h - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

i - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;

l - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

m - l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente

alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28 comma1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

n - sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso mai locati; per poter usufruire dell'esenzione i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione utilizzando il modello ministeriale predisposto, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica i dati catastali degli immobili per i quali si chiede l'applicazione dell'esenzione.

ART. 34) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1 - Le aliquote sono determinate annualmente con delibera consiliare avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale ed in base a quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

2 - Le aliquote sono approvate, con deliberazione del consiglio comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque entro il termine di approvazione del Bilancio Comunale di previsione.

ART. 35) BASE IMPONIBILE

1 - La base imponibile dell'Imposta Municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5, 6 del Dlgs. 504/92 e dai seguenti punti:

a - per i fabbricati è il valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati gruppo catastale A (escluso A/10) e categorie catastali C/2, C/6, C/7;

140 per i fabbricati gruppo catastale B e categorie catastali C/3, C/4, C/5;

80 per i fabbricati categorie catastali A/10 e D/5;

60 per i fabbricati gruppo catastale D (escluso D/5); tale moltiplicatore è elevato a 65 dal 1° gennaio 2013;

55 per i fabbricati categoria catastale C/1;

b - per le aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione come determinate ai sensi del successivo art.10;

ART. 36) SOGGETTI PASSIVI

1 - Soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie sugli stessi. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

2 - Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

ART. 37) DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1 - Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2 - Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

ART. 38) UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA

1 - Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come *unica* unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

2 - Si considerano inoltre abitazioni principali:

a) abitazioni appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) *abitazione posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero, case di riposo o sanitari a seguito di ricovero permanente e certificato, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato o in godimento;*

c) abitazione posseduta dal coniuge separato assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso non sia proprietario di un altro immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune (Legge 244/2007) anche per la quota di proprietà dell'altro coniuge;

d) alloggi regolarmente assegnati dall'Ente Regionale Abitazione Pubblica (ERAP) solo ai fini del riconoscimento della detrazione relativa alla prima casa e non per quanto concerne l'aliquota impositiva;

~~e) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini italiani non~~

~~residenti nel territorio dello Stato (iscritti all'A.I.R.E.), a condizione che non risulti locata (Legge 75/1993).~~

e) per gli iscritti AIRE si fa riferimento al dettato normativo della Legge 23.05.2014 n° 80

f) ai soli fini della detrazione di imposta le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

2 - Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di UNA unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, ubicate nello stesso edificio in cui è sita l'abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 300 metri, purché non adibite ad uso commerciale.

ART. 39) DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1 - Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria, sulla base degli strumenti urbanistici generali vigenti per l'anno di imposizione, così come specificato dal PRG vigente.

2 - Ai fini del calcolo dell'imposta, un terreno è edificabile dal giorno dell'adozione definitiva da parte del Comune del Piano Regolatore Generale (PRG), indipendentemente dai provvedimenti di attuazione.

3 - Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al PRG, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

4 - In caso di utilizzazione edificatoria, di demolizione del fabbricato e di interventi di recupero (comma 1, lettere c), d), e) art. 31 legge 457/78), l'area è considerata fabbricabile fino alla ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione.

5 - Non è tassabile come fabbricabile, previa comunicazione presentata nei termini, il terreno destinato all'attività agro-silvo-pastorale a cura del proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto negli elenchi della previdenza agricola. Nel caso in cui il terreno sia condotto da uno solo di più comproprietari la finzione giuridica opera esclusivamente a favore dei contitolari che godono dei requisiti di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale mentre per gli altri contitolari l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

ART. 40) DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1 - I valori delle aree fabbricabili sono quelli venali in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione e non si fa luogo ad accertamento nel caso in cui l'imposta sia stata correttamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello deliberato dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 15.09.1997 n. 446, a condizione che per la medesima area

non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.

2 - Ai fini della determinazione dei valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili da approvarsi annualmente con deliberazione di Giunta

- per le aree già ricomprese all'interno del Piano Regolatore Generale che non subiscono modifiche riguardanti la loro potenzialità edificatoria si procederà annualmente al loro incremento applicando al valore dell'anno precedente il tasso di inflazione programmata.
 - per le aree già ricomprese all'interno del Piano Regolatore Generale per le quali vengano variate le caratteristiche preesistenti per effetto dell'approvazione definitiva degli strumenti urbanistici attuativi o nel caso di varianti ai medesimi si procederà ad aggiornamento di valutazione mediante conferenza di servizio costituita da Responsabile dell'Ufficio Urbanistica o suo delegato, Responsabile servizio Tributi o suo delegato e un componente dell'Ufficio Tributi con funzioni di segretario.
 - nel caso di individuazione di nuove aree edificabili attraverso varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali la conferenza di servizio ritenga che tali nuove aree non siano riconducibili alle classificazioni esistenti, verrà istituita apposita commissione consultiva composta dai componenti della conferenza di servizio di cui al punto precedente cui si aggiungerà un rappresentante dell'Agenzia del Territorio.
- 3 Il membro esterno è remunerato con compensi di volta in volta stabiliti con deliberazione della Giunta comunale che istituisce la commissione consultiva, mentre i componenti interni, privi di posizione organizzativa o di incarico dirigenziale, sono remunerati in base alle ore di straordinario effettivamente prestate per lo scopo.
- 4 In seguito alla cessazione dall'incarico del membro esterno della commissione, l'Amministrazione provvede alla immediata sostituzione con la designazione del nuovo componente. I verbali delle sedute della conferenza di servizio sono approvati con voto favorevole unanime dei presenti. Le sedute sono valide solo con la presenza di tutti i componenti.
- 5 Il valore al metro quadrato delle aree edificabili, già definito per gli anni passati ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del D.L.vo n. 504/'92 - a meno che le caratteristiche delle aree stesse nel frattempo non abbiano subito modificazioni ai fini del valore commerciale - è rivalutato automaticamente al primo gennaio di ogni anno, applicando al valore dell'anno precedente il tasso di inflazione programmata. Ad analoga procedura di rivalutazione sono soggetti I valori al metro quadrato delle aree edificabili definiti con la procedura dell'accertamento con adesione.
- 6 Alle aree PIP messe a disposizione dei privati dal Comune vengono applicati i prezzi rilevati sul mercato dalla loro vendita, i quali sono:
- per l'anno di acquisto, i valori risultanti nei contratti,
 - per gli anni successivi o per gli acquisti intervenuti prima dell'1/1/1993, i valori stabiliti annualmente per le aree PIP dal Consiglio comunale in sede di approvazione



del bilancio di previsione.

7 In attuazione dei principi di valutazione citati e, in particolare, di quello inerente le aree con caratteristiche analoghe, alle aree destinate ad attività industriale, artigianale e commerciale ad attuazione privata si applicano i valori stabiliti annualmente dal Consiglio comunale per le analoghe aree PIP, precisando che, qualora per queste ultime siano previsti valori diversi in base alle zone per lo stesso anno, alle prime si applica la tariffa al metro quadrato più elevata.

8 Ai soggetti espropriati dal Comune fino alla data di perdita del possesso dell'area è applicato l'abbattimento del 50% sui prezzi al metro quadrato non urbanizzato stabiliti annualmente per le aree PIP, constatato che i valori così ricavati rappresentano i prezzi medi praticati per l'acquisto di dette aree da parte del Comune. Le tariffe in parola per gli anni successivi al 2000 sono rivalutate con il criterio stabilito nel comma 2;

9 - Nel caso di demolizione e/o ricostruzione di fabbricato o nell'ipotesi in cui l'edificio sia soggetto agli interventi previsti dall'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della Legge 5 agosto 1978, n. 457, e/o accatastati con le categorie catastali F3 (Unità in corso di costruzione) o F4 (Unità in corso di definizione), il valore medio venale in comune commercio al metro quadrato dell'area edificabile da rapportare alla superficie delle unità immobiliari è così determinato:

- per gli edifici ricadenti nel centro storico: valore massimo inserito nella tabella per l'anno interessato aumentato del 40%;

- per gli edifici ricadenti fuori dal centro storico: valore massimo inserito nella tabella per l'anno interessato aumentato del 20%;

- per i fabbricati ricadenti fuori dal centro urbano: valore massimo inserito in tabella per l'anno interessato.

9bis - Nel caso di immobili, accatastati con la categoria catastale F2 (Unità collabenti), il valore medio venale in comune commercio al metro quadrato dell'area edificabile da rapportare alla superficie di sedime dell'immobile è così determinato:

- per gli edifici ricadenti nel centro storico: valore massimo inserito nella tabella per l'anno interessato;

- per gli edifici ricadenti fuori dal centro storico: valore massimo inserito nella tabella per l'anno interessato diminuito del 20%;

- per i fabbricati ricadenti fuori dal centro urbano: valore massimo inserito in tabella per l'anno interessato diminuito del 40%.

9 Per effetto della ridotta potenzialità edificatoria, ai lotti con superficie non superiore a 500 metri quadrati, sui quali non sia mai iniziata attività edilizia, è applicato un valore al metro quadrato pari al 50% di quello venale in comune commercio stabilito per la classe urbanistica di appartenenza per il corrispondente anno in accertamento. La riduzione in parola non sarà applicata nel caso in cui il proprietario del lotto minimo, i parenti entro il primo grado o gli affini entro il secondo grado posseggano altre aree adiacenti al lotto medesimo.

- 10 Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti al comma 2 del presente articolo.
- 11 Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi dei commi precedenti, non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
- 12 Qualora il soggetto passivo – nei due anni successivi e sempre che le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale – abbia dichiarato o definito ai fini fiscali il valore dell'area in misura superiore del trenta per cento rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta municipale, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.

ART. 41) DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1 - Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del C.C..

ART. 42) CONDUZIONE DIRETTA

1 - Si considerano coltivatori diretti, o imprenditori agricoli professionali, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi della previdenza agricola; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

TITOLO 4 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 43) DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 19 del presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi,

sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo 44.

ART. 44) DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o di ricezione della PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.

(Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti). – indicare solo se si tiene conto del numero degli occupanti nell'articolazione delle tariffe

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- b. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e. Numero degli occupanti i locali ;
- f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale

della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;

- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 20 gennaio dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 gennaio dell'anno successivo se più favorevole.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU / TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 45) RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti

minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 46) FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 47) VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato .
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 48) SANZIONI ED INTERESSI TARI , TASI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 49) ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in

materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 50) RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 51) IMPORTI MINIMI

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 10 e 27 del presente regolamento, non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 52) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 53) NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 54) ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane

comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to IL PRESIDENTE
PEZZANESI FAUSTO

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO CRISTIANO

Tolentino li 19-03-2019

Della su estesa deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data sopra indicata.

Il Responsabile dell'Area Segreteria
Dott. Pier Carlo Guglielmi

Il presente atto è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Tolentino li 19-03-2019

Il Responsabile dell'Area Segreteria
Dott. Pier Carlo Guglielmi